

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 953

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI e BOREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2001

—————

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di circolazione stradale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende ad aumentare il grado di sicurezza per gli automobilisti.

Non sono pochi, infatti, gli incidenti che si determinano quando peggiorano le condizioni atmosferiche soprattutto sulla rete autostradale e stradale. Spesso a causa della pioggia gli autoveicoli sollevano vere e proprie onde di acqua che impediscono all'automobilista una corretta visibilità del mezzo superato.

Occorre allora intervenire prevedendo che le automobili siano dotate di un apposito dispositivo teso a limitarne gli effetti della pioggia sulla sicurezza della circolazione stradale. Tale disposizione si inserisce in quella serie di interventi recentemente posti

in essere per aumentare la sicurezza stradale; basti pensare alle norme che hanno istituito l'obbligatorietà degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, del faro posteriore, dei fari antinebbia e della limitazione della velocità.

Un ulteriore dispositivo di sicurezza è l'obbligatorietà di un triangolo rosso luminoso da apporre sia nella parte anteriore sia in quella posteriore degli autoveicoli che trainano un rimorchio al fine di garantire maggiore visibilità allo stesso evitando ingombri pericolosi.

Si tratta quindi di introdurre nel vigente sistema normativo ulteriori garanzie che non possono essere in alcun modo ignorate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli autoveicoli che trainano un rimorchio debbono essere muniti di apposito triangolo rosso luminoso da apporre sia sulla parte anteriore che posteriore del veicolo».

Art. 2.

1. Nell'Appendice V di cui all'articolo 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al punto D è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«z-bis) Dispositivi paraschizzi».

